

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2071 del 2015, proposto da:

Chiara Tulumello, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Leone, Simona Fell, Claudia Caradonna, con domicilio eletto presso Carmelo Anzalone in Catania, Via Vincenzo Giuffrida, 37;

contro

Ministero della Giustizia, Commissione degli Esami di Avvocato c/o Corte D'Appello di Messina, Commissione degli Esami di Avvocato c/o Corte D'Appello di Perugia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Stato, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del verbale della Commissione giudicatrice datato 13 febbraio 2015, nellaparte in cui ha valutato insufficienti due su tre degli elaborati della ricorrente;- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;- dei giudizi assegnati dalla

Commissione d'Esame Avvocato sessione 2014 presso la Corte d'Appello di perugia;- del verbale della Commissione d'Esame Avvocato sessione 2014 Corte d'Appello di Perugia datato 16 gennaio 2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Commissione degli Esami di Avvocato c/o Corte D'Appello di Messina e di Commissione degli Esami di Avvocato c/o Corte D'Appello di Perugia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il Collegio ritiene di dover far proprio l'orientamento secondo cui nella fase di valutazione di prove d'esame (o di offerte in sede di gara d'appalto) da parte di una commissione di gara, l'attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica è sufficiente quando il numero delle sottovoci, con i relativi punteggi, entro le quali ripartire i parametri di valutazione di cui alle singole voci, è talmente analitica da delimitare il giudizio della commissione nell'ambito di un minimo e un massimo di portata tale da rendere di per sé evidente l'iter logico seguito nel valutare le singole prove d'esame, in applicazione di puntuali criteri predeterminati, essendo altrimenti necessaria una puntuale motivazione del punteggio attribuito (cfr. Cons. St., sez. V, 03/12/2010 n. 8410). Ciò perché solo in questo caso sussiste comunque la possibilità di ripercorrere il percorso valutativo, e quindi di

controllare la logicità e la congruità del giudizio formulato (Cons. St., sez. V, 17/01/2011 n. 222), mentre, diversamente, il punteggio numerico risulta opaco e incomprensibile (Cons. St., sez. VI, 12/12/2011 n. 6491).

Ora, nel caso degli esami de quibus, la Commissione d'esame locale ha recepito tutti i dettagliati criteri generali, predisposti dalla Commissione Centrale, sulla base dei quali valutare le prove scritte d'esame, e che la Commissione avrebbe quindi ben potuto e dovuto utilizzare quali parametri di riferimento ai quali ricondurre analiticamente e specificamente il proprio giudizio negativo.

Vale a dire che, al fine di rendere palesi e comprensibili le ragioni del giudizio negativo, nonché di consentire un effettivo sindacato giurisdizionale, la Commissione avrebbe dovuto assegnare un punteggio quanto meno con riferimento alle singole specifiche voci per le quali riteneva di esprimere un giudizio negativo (ad es. esposizione, esauriente trattazione delle varie parti della traccia, ecc.), per poi assegnare il punteggio definitivo.

Ne consegue che la Commissione, in diversa composizione, dovrà procedere, in osservanza del criterio indicato, a una nuova correzione degli elaborati giudicati insufficienti, entro 40 giorni dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza.

Non sembra inutile precisare che l'art. 49 della L. 31/12/2012 n. 247, recante "disciplina transitoria per l'esame", nel prevedere che "per i primi quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti", va riferito solo alle prove di esame in senso stretto, e non anche quindi alla nomina della commissione, che quindi va composta già secondo la nuova normativa.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia – Sezione staccata di Catania – Sezione Quarta accoglie, nei sensi e nei termini di cui in motivazione, l'istanza cautelare, e per l'effetto ordina all'Amministrazione gli adempimenti di cui in motivazione, e fissa per la trattazione di merito del ricorso la seconda udienza pubblica di gennaio 2018.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Pennetti, Presidente Pancrazio Maria Savasta, Consigliere Dauno Trebastoni, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/10/2015
IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)